



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

GIA PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
(L.R. 15/2015)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno 2024, il giorno 19 del mese di dicembre, l'Organo di Revisione Contabile dell'Ente, giusta nomina *Determina Commissariale n.17 del 12/06/2024*, riunitosi in modalità telematica previa regolare convocazione nelle persone di:

Dott. ABBATE MICHELE (Presidente)
Dott. BUSCEMA SALVATORE (Componente)
Dott. PASSARI ROSARIO (Componente)

procede ad esprimere parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL su:

Proposta di Determinazione Commissariale con i poteri del Consiglio Provinciale prot. 20555 del 12/12/2024 avente ad oggetto:

“Sentenza Tribunale di Gela n. 648/2023 (R.G. n.1161/2020) del 20/11/2023 - Causa civile promossa da Schembri Ottavio contro Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.”

Richiamata la propria attribuzione dell'incarico di direzione del Settore V Territorio e Ambiente, giusta Determinazione Commissariale n. 11 del 12/06/2023;

Premesso che il Sig. Schembri Ottavio, nato a Gela il 16/02/1965 ed ivi residente in Via G. Mendel 69 (C.F. SCH TTV 65B16 D960W), legale rappresentante pro-tempore della Edileuro 2000 s.r.l., ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 879 del 29/06/2020, emessa da questo Ente, con la quale, a seguito di verbale di violazione amministrativa elevato dalla Guardia di Finanza (Compagnia di Gela),

irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.100,00, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006, sanzionata dall'art. 258, comma 4, dello stesso decreto;

Che con Sentenza n. 648/2023 (R.G. n.1161/2020) del 20/11/2023, ns. prot. n.20217 del 09/12/2024, cui si rinvia per il contenuto integrale, il Tribunale di Gela ha annullato l'Ordinanza-Ingiunzione n.879 del 29/06/2020 opposta, condannando questo Ente alla refusione delle spese di giudizio, quantificate in complessivi € 1.012,50 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Erario limitatamente alla somma di € 202,50 oltre accessori di legge, e in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario, per la somma di € 810,00, oltre accessori di legge;

Considerato che la sentenza in oggetto indicata presenta il carattere dell'esecutività e che il predetto riconoscimento è riconducibile ad un provvedimento giurisdizionale esecutivo;

Visto l'art.194, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.267/2000 che prevede tra le ipotesi di debito riconoscibile le sentenze esecutive;

Richiamati:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 54 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- la L.R. n. 48/91, e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

Che l'Ente deve Riconoscere, in forza della Sentenza indicata in oggetto e ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.84 del Regolamento di Contabilità, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 1.477,37così distinto:

AVVOCATO: € 1.181,89 ERARIO € 295,48

Dare atto che l'importo del debito fuori bilancio del presente atto graverà sul Bilancio 2024;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile

il Collegio, limitatamente alle proprie competenze, esprime

PARERE FAVOREVOLE

Alla determina avente per oggetto: “Sentenza Tribunale di Gela n. 648/2023 (R.G. n.1161/2020) del 20/11/2023 - Causa civile promossa da Schembri Ottavio contro Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.”

Si raccomanda l'Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere alla Competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

IL COLLEGIO

Dott. Michele Abbate

Dott. Salvatore Buscema

Dott. Rosario Passari